

FINALITA' E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

Indice

1. Premessa e procedure generali
 - 1.1. Il contesto
 - 1.2. Definizioni
 2. Requisiti di accreditamento
 - 2.1. - Requisiti di Accreditamento Iniziale della Sede e dei CdS
 - 2.2. - Requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) degli Atenei per l'Accreditamento Periodico
 - 2.2.1 - Requisito per AQ 1
 - 2.2.2 - Requisito per AQ 2
 - 2.2.3 - Requisito per AQ 3
 - 2.2.4 - Requisito per AQ 4
 - 2.2.5 - Requisito per AQ 5
 - 2.2.6 - Requisito per AQ6
 - 2.2.7 - Requisito per AQ7
 3. Commissioni di Esperti della Valutazione(CEV)
 4. Visite agli Atenei per l'accREDITamento periodico: procedure e organizzazione
-

1 – Premessa e procedure generali

1.1 - Il contesto

Questo documento espone criteri, metodi e procedure da utilizzare per l'accreditamento periodico degli Atenei e dei loro Corsi di Studio (CdS) e contiene informazioni che gli Atenei possono utilizzare per riflettere sul livello di sviluppo raggiunto dal proprio sistema di Assicurazione della Qualità (AQ). Inoltre, dando seguito a quanto indicato dall'allegato C al DM 1059/2013, il documento contribuisce a identificare i punti critici di controllo, le modalità di verifica dei Requisiti AQ 1-7 e i criteri dell'assegnazione degli Atenei ai quattro livelli di accreditamento di cui all'art. 3, comma 6 del DM 47/2013.

La documentazione richiesta agli atenei e ai corsi di studio è identificata nel documento **“DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE SEDI E AI CORSI DI STUDIO VISITATI”**, pubblicato sul sito web dell'ANVUR.

L'accreditamento periodico viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale (allegati A e B) e quelli per l'AQ (allegato C); tiene inoltre conto dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicatori previsti per la valutazione periodica (DM 47/2013, art. 3, comma 5, lettera f).

Attraverso la verifica dei requisiti per l'accreditamento iniziale si monitora la permanenza nelle Sedi e nei CdS dei requisiti per l'accreditamento iniziale, con particolare riferimento a quelli che richiedono una verifica in loco.

La verifica sui requisiti per la AQ permette di accertare se gli Organi di Governo dell'Ateneo abbiano messo effettivamente in funzione un sistema credibile di AQ della formazione e della ricerca. Permette inoltre di verificare se i CdS siano in grado di applicare in concreto il sistema di AQ offrendo una risposta corretta alla domanda di formazione esterna e guidando efficacemente gli studenti verso i risultati di apprendimento attesi. Permette infine di verificare se i Dipartimenti e altre eventuali strutture previste dall'organizzazione di Ateneo mettano effettivamente in atto il sistema di AQ della ricerca.

L'applicazione degli indicatori previsti dalla valutazione periodica è volta quindi ad accertare sia le caratteristiche del sistema di AQ sia la capacità dell'Ateneo di renderle concretamente efficaci, tenendo sotto effettivo controllo e migliorando ove necessario i risultati nella formazione e nella ricerca.

Dato il grande numero di CdS, la verifica puntuale delle loro azioni nel campo della formazione è sostenibile solo esaminando un campione di Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico. Tale campione è così definito: il 10% dei CdS (arrotondato all'unità in difetto, con un minimo di 9 CdS) è esaminato in occasione dell'accreditamento dell'Ateneo; la metà dei CdS del campione (arrotondata per eccesso) è a scelta dall'Ateneo e la restante parte è a scelta di ANVUR, con preavviso definito nelle procedure per la visita di accreditamento di Sede. Un ulteriore 10% di CdS (arrotondato all'unità in difetto) è esaminato entro gli anni successivi a quello in cui ha avuto luogo la visita di accreditamento di Sede.

Posto che a regime tutti i CdS della Sede visitata devono aver svolto almeno un Riesame ciclico tra due accreditamenti periodici di Sede successivi, in fase di prima applicazione ciascuno dei CdS proposti dall'Ateneo deve presentarsi comunque con un Riesame ciclico svolto, mentre quelli restanti, scelti dall'ANVUR, possono presentarsi privi di Riesame ciclico.

Analogamente, per quanto riguarda la ricerca, a partire dalle visite in loco effettuate dal 2015, anno in cui si richiede che siano disponibili le Schede Uniche Annuali della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), sarà selezionato e analizzato un campione significativo (10% con un minimo di 5 dei Dipartimenti (o strutture equivalenti) della Sede visitata, per verificare come essi esercitano le loro responsabilità nell'ambito della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico e/o dei servizi al territorio.

1.2 – Definizioni

Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. Si ha una "Sede decentrata" quando le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università.

Corsi di Studio (CdS): ai fini del DM 47/2013 si intendono i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale e i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. Sono definiti "Corsi a distanza" i CdS di Atenei non telematici le cui attività formative si svolgono mediante sistemi telematici per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU).

Accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione da parte del Ministero ad attivare Sedi e CdS universitari a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A e B del DM 47/2013 e successive modifiche.

Accreditamento periodico: si intende la verifica della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accREDITamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di cui all'allegato C del DM 47/2013 e successive modifiche. L'accREDITamento periodico istituzionale comprende tutte le sedi dell'Ateneo accREDITato.

Raccomandazione: lievi inadempienze strutturali o di contenuti, tali cioè da non impedire un'adeguata conduzione dei processi di formazione da parte del CdS, e comunque rimediabili – tenuto anche conto della loro numerosità - in occasione di una procedura di Riesame annuale, sono segnalate tramite altrettante "raccomandazioni". Esse non impediscono l'accREDITamento e il loro superamento è oggetto di verifica in occasione del successivo accREDITamento. Una "raccomandazione" non superata si trasforma automaticamente in una "condizione".

Condizione: le inadempienze strutturali o di contenuti sono segnalate tramite altrettante "condizioni" e, se sono superabili - tenuto conto della loro gravità e numerosità - viene stabilito un termine per superarle. In caso di mancato superamento delle condizioni segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, l'accREDITamento temporalmente vincolato (condizionato) si trasforma in un giudizio di non accREDITamento.

Prassi eccellente: quando la prassi sia tale da poter essere proposta agli altri Atenei/CdS come un possibile esempio di attività capace di produrre migliori risultati.

2 - Requisiti di accREDITamento

2.1 - Requisiti di AccREDITamento Iniziale della Sede e dei CdS

Condizione necessaria per la concessione dell'accREDITamento periodico alle Sedi e ai CdS è che essi soddisfino i requisiti per l'accREDITamento iniziale. Durante l'accREDITamento periodico si verifica "ex post" il rispetto di tutti i requisiti di accREDITamento iniziale (DM 47/2013 e successive modifiche All. A, B), con particolare attenzione ai requisiti dichiarati nella SUA-CdS che non sono automaticamente verificati tramite i sistemi informativi.

Si ricordano i requisiti di accREDITamento iniziale:

Requisiti di accREDITamento dei CdS (All. A, DM 47/2013):

Trasparenza, Requisiti di docenza, Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS, Risorse strutturali, Requisiti per l'AQ (a livello di CdS), Sostenibilità economico – finanziaria.

Requisiti di accREDITamento delle sedi (All. B, DM 47/2013):

Trasparenza, Requisiti per l'AQ (di Sede).

Poiché l'attivazione dei CdS è subordinata al rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale, qualora essi non siano soddisfatti o qualora si riscontrino disallineamenti non marginali rispetto a quanto inserito nella SUA-CdS, l'ANVUR propone il ritiro dell'accREDITamento.

Al fine di meglio illustrare l'articolazione complessiva dei requisiti per l'AQ, si ricordano quelli riportati rispettivamente negli Allegati A e B dei DM 47 e successive modifiche:

Requisiti per l'Assicurazione di Qualità (di CdS):

- I. Presenza documentata delle attività di AQ per il CdS: ciascuna Sede e ciascun CdS devono dimostrare la presenza del sistema di AQ.
- II. Rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati: per ogni CdS devono essere somministrate, secondo le modalità previste dall'ANVUR, le schede di rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle attività di formazione e relativi servizi.
- III. Compilazione della Scheda Unica Annuale dei CdS: ogni CdS deve debitamente compilare la SUA-CdS entro i termini stabiliti.
- IV. Redazione del Rapporto di Riesame: ogni CdS deve redigere e deliberare in merito al Rapporto di Riesame Annuale e al Rapporto di Riesame Ciclico entro i termini stabiliti.

Requisiti per l'Assicurazione di Qualità (di Sede):

- I. Presenza documentata di un sistema di AQ per la sede: ciascuna Sede e ciascun CdS devono dimostrare la presenza del sistema di AQ.
- II. Presenza di un Presidio Qualità di Ateneo (indicatore di Sede e di CdS): in ogni Sede universitaria e ai fini della AQ dei CdS e della ricerca dipartimentale deve essere presente un Presidio Qualità - o una struttura con le stesse finalità - la cui complessità organizzativa è valutata sulla base della complessità dell'Ateneo.

2.2 - Requisiti di AQ degli Atenei per l'AccREDITamento Periodico

Oltre i requisiti di accREDITamento iniziale, ai fini dell'accREDITamento periodico le Sedi e i CdS devono soddisfare i sette requisiti AQ1-AQ7 previsti per l'AQ di cui all'All. C del DM 47/2013 e successive modifiche.

I requisiti AQ1, AQ2, AQ3 e AQ4 nel loro insieme definiscono la valutazione di processo e stabiliscono i principi fondamentali attorno ai quali deve essere costruito il Sistema di AQ degli Atenei per i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico.

Il requisito AQ1 si riferisce sia ai principi relativi alla programmazione e alla realizzazione dei CdS, espressi nella pianificazione strategica dell'Ateneo (con particolare riferimento al documento di Programmazione triennale ex art. 1-ter, comma 1 del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), sia ai principi della Politica per la Qualità dell'Ateneo che mirano a perseguire obiettivi di efficacia e qualità della formazione e dei servizi di supporto connessi, già dichiarati in documenti strategici dell'Ateneo e sviluppati in documenti *ad hoc* sulle politiche di Ateneo per la Qualità.

I requisiti AQ2, AQ3 e AQ4 stabiliscono punti di attenzione che l'Ateneo è chiamato a considerare, al fine di sviluppare un sistema di relazioni, responsabilità e flussi informativi tra i diversi attori di un sistema effettivamente all'opera sugli obiettivi della qualità della formazione e credibilmente teso al loro raggiungimento.

Il requisito AQ5 definisce la valutazione del risultato e quindi permette di verificare se l'applicazione dei requisiti da AQ1 a AQ4 garantisca che i CdS siano effettivamente progettati e gestiti secondo i principi della AQ e siano capaci di raggiungere risultati di documentata efficacia.

Il requisito AQ6 si riferisce sia ai principi relativi al programma di sviluppo della ricerca scientifica, espressi nella pianificazione strategica dell'Ateneo (con particolare riferimento al documento di Programmazione triennale ex art. 1-ter, comma 1 del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), sia ai principi della Politica per la Qualità tramite cui l'Ateneo dichiara le politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca, sia in che misura le proprie politiche della ricerca sono effettivamente realizzate dai Dipartimenti e dalle strutture di ricerca, realizza verso i Dipartimenti e le strutture di ricerca azioni finalizzate al miglioramento continuo della qualità della ricerca.

Il requisito AQ7 verifica la sostenibilità della didattica rispetto alla quantità massima di didattica assistita erogabile in base al numero di docenti in servizio disponibili.

2.2.1 - Requisito AQ 1 - L'Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della formazione

A. Deve essere presente una formulazione chiara ed esplicita di obiettivi concreti rapportati alla disponibilità di risorse umane e materiali, tali da garantire il raggiungimento dei risultati, documentati in modo sistematico e comprensibile al pubblico.

Ai fini di una corretta interpretazione di questa voce del requisito, spetta agli Organi di Governo dell'Ateneo definire chiare politiche e procedure per l'AQ e per i risultati dei propri CdS:

- assumendo la responsabilità primaria per la qualità della formazione offerta dai CdS e per i servizi di supporto connessi,
- tutelando l'interesse della società per gli standard qualitativi dell'istruzione superiore,
- sviluppando e migliorando la qualità della formazione e dei servizi di supporto a vantaggio degli studenti e degli altri fruitori dell'istruzione superiore.

Gli Organi di Governo si devono inoltre impegnare esplicitamente a sviluppare nell'Ateneo una cultura che riconosca l'importanza della AQ:

- garantendo la presenza di strutture organizzative efficaci ed efficienti per l'erogazione dei Corsi di Studio e dei servizi di supporto connessi,
- garantendo la piena trasparenza,
- promuovendo una cultura diffusa della qualità e la tensione verso l'autovalutazione critica orientata al miglioramento.

A tal fine, devono definire strategie per il continuo miglioramento della qualità:

- sviluppando procedure che consentano all'Ateneo e ai propri CdS di dimostrare la propria affidabilità,
- dimostrando la validità di procedure e risultati, anche tramite confronti con le migliori prassi nazionali e internazionali
- promuovendo politiche di incentivazione dei docenti meritevoli.

Politiche e procedure devono avere status formale ed essere di pubblica conoscenza. Devono inoltre essere non autoreferenziali e prevedere quindi il coinvolgimento attivo degli studenti e delle altre parti interessate esterne.

Politiche e procedure rendono evidenti i ruoli, le responsabilità e le interazioni che si determinano tra Organi di Governo, CdS, Dipartimenti, Strutture di Raccordo o altre articolazioni interne

dell'Ateneo, strutture tecniche di supporto, Presidio Qualità, Commissioni paritetiche docenti-studenti, Nucleo di valutazione. Tali elementi possono trovare formalizzazione, oltre che nello Statuto e nei regolamenti degli Atenei, in documenti di programmazione approvati dagli Organi di Governo¹ e in delibere di Organi che, pur se non direttamente finalizzate alla programmazione, contengono indirizzi rilevanti a questo scopo.

- B. Devono essere presenti la formulazione dei risultati di apprendimento, una formulazione dei metodi atti a garantire che gli studenti conseguano i risultati di apprendimento stessi, una verifica della correlazione tra obiettivi formativi e destini professionali degli studenti.

Per un'applicazione efficace della cultura della qualità, si deve osservare come gli Organi di Governo dell'Ateneo (anche attraverso i Dipartimenti, Strutture di Raccordo o altre articolazioni interne) spronino i CdS a una progettazione accurata del programma degli studi, che trova espressione nei contenuti della SUA-CdS, e a una sua adeguata realizzazione.

- C. Si deve mettere in evidenza se e in quale forma l'Ateneo abbia adottato un piano di reclutamento degli studenti lavoratori - o comunque con difficoltà per la frequenza - e una progettazione dei percorsi formativi e dei relativi supporti correlati alle loro esigenze.

Si deve osservare come gli Organi di Governo dell'Ateneo programmino e accompagnino la gestione, da parte dei CdS e delle strutture di coordinamento, delle attività di formazione in funzione delle diverse categorie di studenti da sostenere attraverso particolari attenzioni e provvidenze.

- D. Devono essere utilizzati metodi e risorse (personale docente e di supporto, infrastrutture e attrezzature) per la formazione anche con riferimento a esperienze nazionali e internazionali di natura accademica e professionale, tenendo conto delle relazioni tra insegnamento e ricerca e degli aspetti organizzativi).

Si deve osservare se i CdS vengano messi nelle condizioni di poter contare su risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, su servizi di supporto efficaci per la realizzazione della didattica programmata, su risorse appropriate per l'apprendimento degli studenti tramite una programmazione adeguata da parte dell'Ateneo.

- E. Devono essere presenti regolari autovalutazioni periodiche dei processi adottati e dei risultati ottenuti

Si deve osservare se l'Ateneo applichi in modo sistematico l'AQ nella gestione corrente, a livello centrale e nelle strutture periferiche.

Si deve osservare inoltre se i CdS pratichino efficaci modalità di Riesame, annuale e ciclico, e se le Commissioni paritetiche docenti-studenti siano capaci di contribuire con continuità ed efficacia all'autovalutazione del complesso della formazione impartita dai CdS.

¹Tra i documenti di programmazione dell'Ateneo, a titolo esemplificativo si ricordano il Piano Strategico di Ateneo, il documento di programmazione triennale, e il documento "Politiche di Ateneo e Programmazione.

2.2.2 - Requisito per l'AQ 2 - L'Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai CdS

Esiste un sistema di valutazione interna, controllato dal Presidio Qualità, che fornisca all'istituzione dati aggregati atti a orientarne le politiche. È verificata con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di Studio, tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro). È tenuta sotto controllo la qualità complessiva dei risultati della formazione.

Si deve osservare se l'Ateneo abbia previsto flussi informativi formalizzati ed efficaci che consentano agli Organi di Governo di tenere sotto controllo processi e risultati della formazione erogata dai CdS e quindi gli esiti delle politiche stabilite dagli Organi stessi in merito alla qualità.

Si deve osservare se il Presidio Qualità organizzi flussi informativi formalizzati ed efficaci al fine di tenere sotto controllo il sistema di gestione in qualità delle attività di formazione, di assicurare inoltre che esistano efficaci relazioni tra CdS, Commissione paritetica docenti-studenti e Nucleo di Valutazione, di riferire infine agli Organi di Governo.

2.2.3 - Requisito per l'AQ 3 - L'Ateneo chiede ai CdS di praticare il miglioramento continuo della qualità, puntando verso risultati di sempre maggior valore

Tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, l'Ateneo attraverso il Presidio Qualità orienta i Corsi di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti predeterminati e un impegno verso il miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi obiettivi formativi aggiornati e allineati ai migliori esempi nazionali o internazionali.

Si deve osservare se l'Ateneo, attraverso il Presidio Qualità, orienti efficacemente i CdS a soddisfare i requisiti predeterminati dagli Organi di Governo.

Se, a tal fine l'Ateneo, con il coordinamento del Presidio Qualità, eserciti una azione continua di formazione dei responsabili dei CdS.

Inoltre, se, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, l'Ateneo solleciti e incentivi l'impegno dei CdS verso il miglioramento continuo, inteso come la capacità di porsi obiettivi formativi aggiornati e allineati ai migliori esempi nazionali e internazionali.

2.2.4 - Requisito per l'AQ 4 - L'Ateneo possiede un'effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei CdS, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca

Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio Qualità e degli Organi di Governo dell'Ateneo. Il Presidio Qualità e gli Organi di Governo dell'Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti producono e, sulla base di esse, comunicano e mettono in atto adeguate misure migliorative.

Esiste un'organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità a cui i CdS si uniformano. Essa prevede la partecipazione di docenti, studenti e personale di supporto, e dimostra l'efficacia della sua presenza attraverso la documentazione di come analizza i Rapporti di Riesame dei Corsi di Studio e di come tiene conto delle raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai Corsi di Studio.

Al fine di soddisfare questo requisito, si deve osservare:

- se l'Ateneo abbia disegnato un sistema documentato di processi e relative responsabilità nelle diverse fasi di progettazione, gestione, monitoraggio e miglioramento dei CdS, onde realizzare la propria politica per la qualità;
- se il Presidio Qualità metta a disposizione gli strumenti organizzativi e gestionali necessari per la realizzazione della politica per la qualità e affianchi le strutture coinvolte (Dipartimenti o Strutture di Raccordo, Commissioni paritetiche docenti - studenti e CdS) in tutte le fasi della AQ;
- se il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti - studenti svolgano un'adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ, da cui risultino pareri, raccomandazioni e indicazioni indirizzate al Presidio Qualità e agli Organi di Governo dell'Ateneo;
- se il Presidio Qualità e gli Organi di Governo dell'Ateneo siano a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti producono e sulla base di esse comunichino e mettano in atto adeguate misure migliorative.

La documentazione deve mettere le CEV nella condizione di comprendere agevolmente quale ripartizione di ruoli e responsabilità sia prevista tra i diversi soggetti e con quale efficacia ciascuno interpreti il proprio ruolo nel sistema AQ.

Dal momento che il DM 1059/2013 ha introdotto il requisito AQ6, valutazione della ricerca nell'ambito del sistema di AQ, la verifica dell'organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità della ricerca viene considerata nel requisito AQ6.

2.2.5 - Requisito per l'AQ 5 – Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a campione presso l'Ateneo

Mentre l'accreditamento di Sede è volto ad accertare se il sistema di AQ messo in atto dall'Ateneo sia appropriato, credibile e in grado di garantire la qualità della formazione offerta dai CdS e dei servizi di supporto connessi, le visite a campione dei CdS hanno lo scopo di verificare se il sistema di AQ della formazione sia effettivamente funzionante, come sia applicato in concreto e con quali risultati.

I punti di attenzione sono esaminati innanzitutto nel corso di un "esame a distanza"² utilizzando come fonti i seguenti documenti principali che l'Ateneo deve rendere disponibili (vedi il documento "DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE SEDI E AI CORSI DI STUDI VISITATI"):

- le SUA-CdS
- i Rapporti di Riesame annuali,
- i Rapporti di Riesame ciclico,
- le Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche docenti-studenti,
- le Relazioni annuali dei NdV da cui risultino le attività annuali di controllo e di indirizzo dell'AQ.

La visita in loco consente l'approfondimento di alcuni di questi elementi e la verifica della coerenza tra documentazione e attività concretamente messe in atto. Ciò avviene, a esclusiva discrezione della CEV, tramite eventuali colloqui con il Responsabile del CdS, con i docenti - in particolare, ma non solo, i docenti di riferimento - con gli studenti, con il personale tecnico amministrativo e con gli esponenti delle parti interessate.

² Cfr. § 4.2.2

A - La domanda di formazione

Si deve osservare come il CdS ha affrontato nel corso degli anni la ricognizione della domanda di formazione, quindi come ha condotto e utilizzato indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

Si vuole inoltre osservare se tali indagini e consultazioni sono state utilizzate in modo efficace al fine di individuare le funzioni in un contesto di lavoro e le competenze verso le quali l'allievo deve essere preparato in modo più significativo dal CdS. Ci si attende quindi che funzioni e competenze siano definite in modo chiaro al fine di permettere che la progettazione del percorso di formazione tenga effettivamente conto della domanda di formazione.

B. I risultati di apprendimento attesi e accertati

Si deve osservare la risposta del CdS alla domanda esterna di formazione esaminando come sono complessivamente definiti i risultati di apprendimento del CdS. Si vuole inoltre osservare se vengono correttamente definite le competenze/conoscenze iniziali adeguate per poter intraprendere il percorso previsto e se ne viene verificato il possesso. A tal fine è cruciale che sia resa evidente la coerenza tra la domanda di formazione - in relazione alle funzioni e competenze prese a riferimento - e i risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso.

Si vuole infine osservare come per ciascun modulo di insegnamento del CdS sono definiti i propri obiettivi e come si prevede di accertarne l'effettivo raggiungimento da parte dello studente.

C. L'ingresso, il percorso, l'uscita dal CdS

Si deve osservare la capacità del CdS di reagire alle criticità evidenziate dai dati, e in particolare la capacità di individuare gli aspetti critici delle carriere degli studenti, di intervenire al livello appropriato (organizzazione, progettazione didattica, altro ...) e infine di adottare soluzioni coerenti con le risorse disponibili e capaci di far conseguire documentabili miglioramenti.

Tali elementi trovano formalizzazione nella SUA-CdS e nel Rapporto di Riesame (o documenti in ogni caso ad essi allegati), dove sono previsti anche dati³ sull'ingresso, sul percorso, sull'uscita e sull'internazionalizzazione.

D. L'esperienza dello studente

Si deve osservare la capacità di rispondere a quanto emerge dalla rilevazione delle opinioni studenti, dei laureandi e dei laureati, e, in particolare, la capacità di individuare e porre in debito risalto gli aspetti critici, di intervenire al livello appropriato (organizzativo, di progettazione didattica) e infine di adottare soluzioni coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando le responsabilità.

Tipicamente tali elementi trovano formalizzazione nei questionari studenti e laureandi, eventualmente anche in documenti in cui sono raccolte altre segnalazioni provenienti da studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e soggetti esterni all'Ateneo o in osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento e di altre strutture di coordinamento della didattica.

E. L'accompagnamento al mondo del lavoro

Si deve osservare l'attività del CdS per quanto riguarda l'accompagnamento al mondo del lavoro, con particolare attenzione al raggiungimento del miglior equilibrio possibile tra le esigenze accademiche di costruzione della conoscenza e le esigenze più significative espresse dal mondo del lavoro. Si considera quindi che siano individuati eventuali elementi critici, ad esempio per quanto riguarda la formazione attesa e/o l'efficacia dei servizi di accompagnamento al mondo del lavoro attivati, e che si intervenga al

³ In merito ai dati da considerare, cfr. punto 1-b del doc. AVA sul Rapporto di Riesame annuale - Azioni operative a regime dal 2013-14.

livello appropriato (organizzativo, di progettazione didattica), infine che siano adottate soluzioni coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire risultati positivi e misurabili.

Tipicamente, tali elementi trovano formalizzazione in documenti di Ateneo in cui sono raccolte:

- statistiche sull'ingresso dei laureati nel mercato del lavoro,
- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa.

All'interno dei punti di attenzione identificati (punti 2.2.5.A-E) verrà considerata e verificata l'effettiva adozione del Diploma Supplement secondo quanto indicato dalle relative linee guida vigenti.

2.2.6 - Requisito per l'AQ 6 – Valutazione della ricerca nell'ambito del sistema di Assicurazione della Qualità

Si deve osservare se l'Ateneo:

- stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca,
- sa in che misura le proprie politiche della ricerca sono effettivamente realizzate dai dipartimenti e dalle strutture di ricerca,
- chiede e attua politiche e azioni verso i dipartimenti e le strutture di ricerca finalizzate al miglioramento continuo della qualità della ricerca, puntando verso risultati di sempre maggiore valore.

Nell'applicazione del requisito AQ6, l'ANVUR terrà in considerazione che l'inserimento della ricerca nell'autovalutazione e all'interno del sistema di AQ di Ateneo dovrà avvenire attraverso modalità e prassi operative da consolidare gradualmente e da valutare quindi secondo criteri da armonizzare progressivamente.

2.2.7 - Requisito per l'AQ 7 – La sostenibilità della didattica (esclusivamente per le Università Statali)

Il requisito per l'AQ7 è volto ad accertare se il carico delle attività didattiche sia svolto prioritariamente dai docenti incardinati ed in servizio presso l'ateneo e se sia effettivamente sostenibile. Dal momento che la valutazione di tale requisito dovrà tenere in considerazione le caratteristiche specifiche della sede visitata, il suo valore assoluto viene verificato sulla base della numerosità dei corsi di studio attivati presso l'Ateneo e della tipologia delle relative attività formative.

3. Composizione e attività delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)

Per l'accreditamento periodico degli Atenei e dei CdS (DM 47/2013, artt. 3 e 4), l'ANVUR nomina le Commissioni di Esperti per la Valutazione (CEV), individuando i componenti tra coloro che sono presenti nell'Albo degli esperti per la valutazione nelle sezioni -) esperti di sistema, -) esperti disciplinari, -) esperti telematici (quando si accreditino Università telematiche o di Università tradizionali che erogano CdS a distanza) e tra gli studenti che hanno partecipato all'apposita selezione.

L'ANVUR individua i componenti delle CEV, in ragione della numerosità e dell'ambito disciplinare dei CdS e dei Dipartimenti individuati per la visita e affida particolari responsabilità nell'accreditamento agli esperti di sistema della CEV.

Tra gli esperti di sistema della CEV l'ANVUR individua il Presidente sulla base dell'esperienza nel campo dell'accreditamento e della valutazione, e gli conferisce la responsabilità del buon andamento della visita.

In ogni CEV l'ANVUR designa inoltre un Coordinatore che collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue responsabilità. Il Coordinatore affianca il Presidente durante tutte le fasi della procedura di accreditamento, dalle fasi preliminari alla visita e alla redazione del rapporto finale, assicurando che ogni componente della CEV riceva una chiara comunicazione relativamente ai propri compiti e ne rispetti i termini e i tempi. Verifica inoltre che l'intero processo di accreditamento sia condotto secondo

i protocolli previsti. Si accerta poi che tutte le raccomandazioni, condizioni e conclusioni della CEV siano supportate da elementi di prova chiaramente identificati.

Alle visite potranno assistere in qualità di osservatori esperti designati dall'Agenzia.

Gli esperti componenti le CEV hanno i seguenti compiti:

- leggere e approfondire i documenti previsti,
- partecipare all'“esame a distanza”, ivi inclusa l'analisi dei materiali, delle attività e dei tracciati nel caso di CdS telematici, redigendo il quaderno di pre-visita,
- partecipare alla visita in loco, per l'intera durata,
- contribuire, nell'ambito della propria competenza, alla stesura del Rapporto della CEV.
- approvare collegialmente il Rapporto.

La redazione del rapporto è di competenza del Coordinatore e di responsabilità del Presidente.

Gli esperti sono tenuti agli obblighi di riservatezza.

Sulla base dell'art. 5 del regolamento per l'attività delle CEV, sono esclusi dall'inserimento nelle CEV gli esperti che ricoprono l'incarico di Rettore in qualsiasi Ateneo italiano, gli esperti che negli ultimi 5 anni siano stati componenti del NV o siano stati in servizio o abbiano avuto contratti di insegnamento o abbiano parenti fino al II grado o affini in servizio nell'Ateneo che deve essere accreditato. Gli Atenei possono eccepire, in base ad elementi rilevanti e documentati, alla composizione della CEV e chiedere ad ANVUR una revisione della composizione della CEV stessa nei tempi stabiliti.

Sulla base delle dimensioni dell'Ateneo e dell'area disciplinare dei Corsi di Studio che saranno valutati, le CEV potranno organizzare le attività relative alla valutazione dei CdS in sottogruppi.

4. Visite agli Atenei per l'accreditamento periodico: procedure e organizzazione

4.1. - Individuazione degli Atenei e dei CdS

Annualmente, l'ANVUR individua quali Atenei riceveranno le visite. Gli Atenei possono chiedere una sola volta di procrastinare la visita non oltre l'anno successivo.

Per quanto riguarda i CdS, in occasione della visita per l'accreditamento periodico di ciascun Ateneo sarà visitato un campione dei CdS attivati. Tale campione è costituito dal 10% dei CdS, con un minimo di 9 CdS. Se il numero dei CdS attivati è inferiore a 9, saranno visitati tutti i CdS attivati. La metà dei CdS del campione arrotondata per eccesso è a scelta dall'Ateneo e la restante parte è a scelta dell'ANVUR.

A regime tutti i CdS della Sede visitata devono aver svolto almeno un Riesame ciclico. In fase di prima applicazione ciascuno dei CdS proposti dall'Ateneo deve presentarsi comunque con un Riesame ciclico svolto, mentre quelli restanti, scelti dall'ANVUR, possono essere temporaneamente privi di Riesame ciclico.

I CdS individuati devono essere eterogenei per ambito disciplinare e ciclo; non possono essere proposti CdS connessi in serie tra di loro e CdS che non abbiano terminato il proprio ciclo didattico completo.

Un ulteriore 10% di CdS verrà visitato negli anni che intercorrono tra un accreditamento periodico e l'altro.

4.2. - Organizzazione delle visite

Le visite agli Atenei e ai CdS si articolano in tre fasi: “esame a distanza”, visita in loco e stesura del Rapporto della CEV.

Attraverso le verifiche sui requisiti per la AQ, le visite concorrono a determinare se gli Organi di Governo dell'Ateneo abbiano messo in funzione un sistema appropriato e credibile di AQ. A tale scopo, le CEV

tengono conto dei Requisiti AQ1-2-3-4-5-6-7 e dei punti di attenzione raccomandati così come è esplicitato nella parte iniziale di queste linee guida.

4.2.1. – L’“esame a distanza”

È l’esame a distanza che precede cronologicamente e prepara la visita in loco e ha lo scopo di comprendere gli elementi essenziali del sistema di AQ, così come disegnato dall’Ateneo, con riguardo ai Requisiti generali AQ1-2-3-4-6-7 e all’applicazione nei CdS, che compongono il campione (AQ5).

A tale scopo, l’esame a distanza prevede che le CEV svolgano un esame della documentazione messa a disposizione dall’Ateneo.

Oltre ai documenti già disponibili nei sistemi informativi nazionali, quali SUA-CdS, Rapporti di Riesame, relazioni dei Nuclei di Valutazione, le relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, documento “Politiche di Ateneo e programmazione”, gli Atenei dovranno rendere disponibili i documenti formali già predisposti per la programmazione e la gestione, in sintesi le fonti delle informazioni utili per valutare il soddisfacimento dei Requisiti AQ 1-2-3-4-5-6-7: ad es. Piano Strategico, programmazione triennale, delibere degli Organi di Governo, regolamenti dell’Ateneo, circolari e Linee Guida, resoconti e informative presentate agli Organi di Governo, e/o rese pubbliche.

Si ribadisce (vedi “DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE SEDI E AI CORSI DI STUDI VISITATI”) il presupposto che i documenti necessari alle operazioni di accreditamento siano già disponibili all'interno dell'istituzione e che non si debba ricorrere a documenti preparati appositamente per la visita di accreditamento.

In seguito all’esame a distanza, la CEV conferma o meno la visita dell’Ateneo: infatti, nell’eventualità che già dalla documentazione emergano gravi lacune ed errori, la CEV può proporre all’ANVUR di rimandare ad un anno successivo l’accREDITAMENTO dell’Ateneo.

Risultato dell’esame a distanza è la conferma dell’effettività della visita, con particolare riferimento al campione di CdS scelto dall’ANVUR, la predisposizione del quaderno della visita, che, sulla base della documentazione, svolge un primo esame degli elementi AQ1-AQ7 per l’Ateneo e definisce i punti da approfondire nelle visite in loco. Il calendario della visita è concordato con l’Ateneo.

4.2.2. La visita in loco

La visita in loco ha lo scopo di comprendere in che misura quanto delineato nella documentazione sia realizzato in concreto, noto e condiviso dai diversi attori del sistema di AQ. L’obiettivo è quindi verificare l’effettiva coerenza dell’organizzazione e gestione attuali del sistema di AQ con quanto disegnato e rappresentato nei documenti.

Il programma standard prevede: un incontro iniziale con i vertici dell’Ateneo, colloqui per la verifica dei requisiti di Sede (AQ1-2-3-4-6-7) e visite al campione selezionato di Corsi di Studio (AQ5). Infine, al termine della visita, l’incontro conclusivo in cui la CEV riassume i principali elementi emersi.

4.2.3. Il Rapporto della CEV ed esito

Il quaderno contenente le osservazioni della CEV, predisposto nella fase di esame a distanza, completato durante la visita, le schede e le relazioni costituiscono la base della versione preliminare del Rapporto della CEV, che è redatto dal Coordinatore con la supervisione del Presidente della CEV e approvato collegialmente dai componenti entro **60 giorni** dalla visita. Il rapporto preliminare viene inviato dall’ANVUR all’Ateneo, che ha **30 giorni** di tempo per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, relativamente a elementi fattuali che non corrispondano alla realtà descritta nel Rapporto.

Entro **120** giorni dalla visita, dopo aver preso in considerazione le eventuali controdeduzioni dell’Ateneo, la CEV approva il Rapporto definitivo redatto dal Coordinatore e lo invia all’ANVUR. L’ANVUR, basandosi sulla relazione della CEV, approva una breve relazione pubblica con la

quale esprime il giudizio finale circa l'accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio visitati.

5. Giudizio finale su ciascun CdS (AQ5)

In occasione dell'accreditamento periodico dell'Ateneo, ogni CdS visitato riceve una propria valutazione, mentre i CdS non visitati ricevono la valutazione della sede.

Ciascun CdS visitato nel periodo intercorrente tra un accreditamento e il successivo (Cfr. § 4.1), riceve una nuova propria valutazione.

5.1. – Composizione del giudizio

I "punti di attenzione" all'interno di una scheda-indicatore ricevono una valutazione secondo la scala:

- A - segnalato come prassi eccellente,
- B - approvato,
- C - accettato con una raccomandazione,
- D - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione).

Tali valutazioni vengono composte dalla CEV in una "valutazione dell'indicatore" secondo la scala:

Pienamente positiva: Tutti i punti sono approvati senza alcuna raccomandazione, almeno un punto riceve una segnalazione di prassi eccellente,

Positiva: Tutti i punti sono approvati, salvo eventuali punti accettati con raccomandazioni per cui la CEV valuta la possibilità di compensazioni con segnalazioni di prassi eccellente,

Con riserve: Su uno o più punti la CEV esprime una raccomandazione,

Insoddisfacente: Su uno o più punti il giudizio è "non approvato" (la CEV esprime una o più condizioni).

Le valutazioni degli indicatori compongono il "giudizio finale" sul requisito AQ5 di ciascun CdS, secondo la scala di Accreditamento:

Pienamente positivo, Soddisfacente, Condizionato, Non accreditamento.

5.2 – Giudizio finale

Su proposta della CEV, l'ANVUR propone il giudizio finale circa l'accreditamento periodico del CdS sulla base dei seguenti criteri:

1. Il giudizio finale su un CdS è "**Pienamente positivo**" se almeno due su quattro degli indicatori AQ5.A, AQ5.B, AQ5.C e AQ5.D ricevono una valutazione "Pienamente positiva" e i restanti indicatori relativi al requisito AQ5 ricevono una valutazione non inferiore a "Positiva";
2. Il giudizio finale su un CdS è "**Soddisfacente**" quando si verificano combinazioni di giudizio diverse da quelle definite ai punti 1, 3 e 4. Le "raccomandazioni" che accompagnano la valutazione "Con riserve" diventano "condizioni" da soddisfare in occasione dell'Accreditamento Periodico successivo o nel caso in cui il giudizio finale sia "Condizionato";
3. Il giudizio finale su un CdS sarà sempre "**Condizionato**" se si verifica anche uno solo dei seguenti casi:
 - I. Almeno uno e non più di tre degli indicatori AQ5.A, AQ5.B, AQ5.C e AQ5.D viene valutato "Insoddisfacente", qualunque sia la valutazione di AQ5.E;
 - II. almeno due su quattro degli indicatori AQ5.A, AQ5.B, AQ5.C e AQ5.D ricevono una valutazione "Con riserve";

- III. uno su quattro degli indicatori AQ5.A, AQ5.B, AQ5.C e AQ5.D riceve una valutazione “Con riserve”, l’indicatore AQ5.E riceve una valutazione “Con riserve” o “Insoddisfacente”, e i rimanenti indicatori ricevono una valutazione superiore (o PP o P).

Nel caso di un giudizio di accreditamento condizionato, la CEV propone all’ANVUR un tempo massimo entro cui il CdS deve superare le criticità identificate. Se dopo tale tempo, le criticità permangono, il CdS verrà proposto per il “Non accreditamento”.

4. Il giudizio finale è di “Non accreditamento” se tutti e quattro gli indicatori AQ5.A, AQ5.B, AQ5.C e AQ5.D sono valutati “Insoddisfacente”, qualunque sia la valutazione dell’indicatore AQ5.E.

6. Giudizio finale sulla Sede

6.1. – Composizione del giudizio

I “punti di attenzione” all’interno di una scheda-indicatore ricevono una valutazione secondo la scala:

- A - segnalato come prassi eccellente,
- B - approvato,
- C - accettato con una raccomandazione,
- D - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione).

Tali valutazioni vengono composte dalla CEV in una “valutazione dell’indicatore” secondo la scala:

Pienamente positiva: Tutti i punti sono approvati, almeno un punto riceve una segnalazione di prassi eccellente;

Positiva: Tutti i punti sono approvati, salvo eventuali punti accettati con raccomandazioni; la CEV valuta la possibilità di compensazioni con segnalazioni di prassi eccellente,

Con riserve: Uno o più punti sono accettati con una raccomandazione,

Insoddisfacente: Su uno o più punti il giudizio è di “non approvato” (la CEV esprime una o più condizioni).

Il requisito AQ1, composto da cinque schede (AQ1A ÷ AQ1E), è:

1. “Pienamente positivo” quando almeno due tra gli indicatori AQ1A, AQ1B, AQ1D e AQ1E ricevono una valutazione “Pienamente positiva” e i restanti indicatori ricevono una valutazione non inferiore a “Positivo”;
2. “Positivo” quando si verificano combinazioni di valutazione dell’indicatore delle cinque schede diverse da quelle identificate ai punti 1,3 e 4;
3. “Con riserve” quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - I. almeno due tra gli indicatori AQ1A, AQ1B, AQ1D e AQ1E hanno una valutazione “Con riserve”;
 - II. da uno a tre degli indicatori AQ1A, AQ1B, AQ1D e AQ1E hanno una valutazione “Insoddisfacente”;
4. “Insoddisfacente” quando tutti e quattro gli indicatori AQ1A, AQ1B, AQ1D e AQ1E hanno una valutazione “Insoddisfacente”.

Il requisito AQ6, composto da tre schede (AQ6.A ÷ AQ6.C), è:

1. “Pienamente positivo” quando almeno due degli indicatori ricevono una valutazione “Pienamente positivo” e il restante indicatore ha una valutazione non inferiore a “Positivo”;
2. “Positivo” quando si verificano combinazioni di valutazione dell’indicatore delle schede AQ6A, AQ6B, AQ6C diverse da quelle identificate ai punti 1,3 e 4;

3. “Con riserve” quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- I. almeno due dei tre indicatori ricevono una valutazione “Con riserve” e il restante indicatore riceve una valutazione superiore a “Con riserve”;
 - II. uno o due degli indicatori ricevono una valutazione “Insoddisfacente”, ad esclusione del caso in cui due indicatori ricevono una valutazione “Insoddisfacente” e il terzo ha una valutazione “con riserve”;
4. “Insoddisfacente” quando tutti e tre gli indicatori ricevono una valutazione “Insoddisfacente” oppure due indicatori hanno una valutazione “Insoddisfacente” e il terzo ha una valutazione “con riserve”.

Le valutazioni dei requisiti compongono il “giudizio finale” sulla Sede, secondo la scala di Accredimento:

Pienamente positivo, Soddisfacente, Condizionato, Non accreditamento.

6.2 – Giudizio finale

Su proposta della CEV, l’ANVUR propone il giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico della sede sulla base dei seguenti criteri:

1 - Il giudizio finale sulla Sede è “**Pienamente positivo**” solo se è simultaneamente verificato che:

- I. la maggioranza dei CdS riceve il giudizio finale “Pienamente positivo” e i restanti CdS ricevono un giudizio finale non inferiore a “Soddisfacente”;
- II. il requisito AQ1 è “Pienamente positivo”, almeno uno tra i requisiti AQ2, AQ3, AQ4, AQ6, AQ7 è “Pienamente positivo”, nessuno dei rimanenti requisiti è valutato “Insoddisfacente” e al massimo uno è valutato “con riserve”.

2 - Il giudizio finale sulla Sede è “**Soddisfacente**” quando si verificano combinazioni di giudizio diverse da quelle definite ai punti 1, 3 e 4; le “raccomandazioni” che accompagnano il giudizio “Con riserve” diventano “condizioni” da soddisfare in occasione dell’Accreditamento Periodico successivo o nel caso in cui il giudizio finale sia “Condizionato”.

3 - Il giudizio finale sulla Sede è sempre “**Condizionato**” se si verifica anche uno solo dei casi seguenti:

- I. più del 30% e fino al 75% dei CdS riceve, anche dopo eventuale revisione, la proposta di “Non accreditamento”, ad esclusione del caso in cui da cinque a sei tra gli indicatori AQ1, AQ2, AQ3, AQ4, AQ6, AQ7 ricevono la valutazione “Insoddisfacente”;
- II. una percentuale inferiore o uguale al 75% dei CdS riceve, anche dopo eventuale revisione, la proposta di “Non accreditamento” e il requisito AQ1 riceve la valutazione “Con riserve” e tutti gli altri ricevono una valutazione superiore a “insoddisfacente”;
- III. una percentuale inferiore o uguale al 75% dei CdS riceve, anche dopo eventuale revisione, la proposta di “Non accreditamento” e da uno a quattro tra gli indicatori relativi ad AQ1, AQ2, AQ3, AQ4, AQ6, AQ7 ricevono la valutazione “Insoddisfacente”.
- IV. una percentuale inferiore o uguale al 75% dei CdS riceve, anche dopo eventuale revisione, la proposta di “Non accreditamento”, il requisito AQ1 riceve una valutazione superiore a “con riserve” e almeno 4 dei requisiti AQ2, AQ3, AQ4, AQ6, AQ7 ricevono una valutazione “con riserve”.

4 - Il giudizio finale sulla Sede è “**Insoddisfacente**” se si verifica anche uno solo dei casi seguenti:

- I. più del 75% dei CdS riceve, anche dopo eventuale revisione, la proposta di “Non accreditamento”;
- II. da cinque a sei tra gli indicatori AQ1, AQ2, AQ3, AQ4, AQ6, AQ7 ricevono la valutazione “Insoddisfacente”.

7 – Monitoraggio degli indicatori di accreditamento periodico

Sia le “raccomandazioni” che le “condizioni” che accompagnano il giudizio della CEV sugli indicatori di accreditamento periodico vengono monitorate annualmente dal Nucleo di Valutazione che nella sua relazione annuale deve verificare il superamento o meno delle criticità riscontrate.

Inoltre, per quanto riguarda le “condizioni” poste dalla CEV, trascorsi 24 mesi dalla pubblicazione del rapporto finale dell’ANVUR, il Nucleo di Valutazione dovrà inviare all’ANVUR una relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione sul superamento delle criticità riscontrate. Sulla base dell’esito di tale verifica l’ANVUR potrà stabilire di effettuare una nuova visita in loco.